

## **Organizzazione degli uffici giudiziari - Relazione del gruppo di lavoro.**

*(Deliberazione del 18 luglio 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 luglio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

All Consiglio,

- richiamata la delibera in data 16 maggio 2001 con la quale il Consiglio ha costituito un gruppo di lavoro al fine di effettuare un monitoraggio dell'attività svolta presso le sezioni ordinarie delle Corti di Appello con l'obiettivo, in particolare, di individuare le modalità per la redistribuzione degli organici di lavoro, sia nell'immediato sia in funzione della nuova normativa sull'aumento dell'organico della magistratura, che investe specificamente anche il settore lavoro, affidando l'incarico ai dottori Amelia TORRICE, consigliere della Corte di Appello di Roma, Rodolfo SABELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Monica EMILI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e Roberto PARZIALE, giudice del Tribunale di Roma;

- considerato che il gruppo di lavoro ha depositato una prima relazione concernente il progetto per la rilevazione di dati al fine della definizione degli organici degli uffici giudiziari;

delibera

di approvare la allegata relazione@.

*ALLEGATO*

### **Relazione del gruppo di lavoro**

#### **Progetto per la rilevazione di dati al fine della definizione degli organici degli uffici giudiziari**

#### **Elaborato da**

Monica Emili  
Roberto Parziale  
Rodolfo Sabelli  
Amelia Torrice

Roma 4 luglio 2001

Verbale della riunione del gruppo di lavoro in materia di organici  
Istituito con delibera del Comitato di Presidenza in data 17 maggio 2001

Nei giorni 25 del mese di giugno e 3 del mese di luglio 2001 si è riunito il gruppo composto da Monica Emili, Roberto Parziale, Rodolfo Sabelli e Amelia Torrice, per continuare la impostazione del progetto di rilevazione dei parametri necessari per valutare la consistenza degli organici degli uffici giudicanti, con particolare riguardo alle controversie di lavoro.

All'esito delle riunioni è stato predisposto un documento da consegnare alla VII Commissione nella riunione del 4 luglio 2001.

La VII Commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha chiesto al gruppo di lavoro in materia di organici degli Uffici giudiziari, istituito con delibera del Comitato di Presidenza in data 17 maggio 2001, di fornire una serie di elementi al fine di giungere ad individuare dei parametri per poter procedere alla definizione degli organici degli uffici giudiziari sulla base di riscontri obiettivi in relazione alle condizioni di ciascun ufficio e tenuto conto delle problematiche di organico esistenti.

Il gruppo ha avviato una ricognizione in ordine alle fonti di conoscenza disponibili al fine di individuare l'effettivo grado di affidabilità delle statistiche predisposte dal Ministero ed al tempo stesso di poter integrare le stesse al fine di rendere maggiormente significativi i dati ottenibili dalle stesse.

L'esame dei dati provenienti dal Ministero della giustizia e relativi alla situazione del contenzioso in materia di lavoro a decorrere dal 1996 ha evidenziato una serie di problemi per quanto attiene la loro congruenza specie per quanto attiene agli anni 1999 e la porzione del 2000 disponibile.

La assenza nei prospetti dei dati dei pendenti iniziali di ciascun periodo temporale rende, infatti, difficile attribuire una validità univoca ai dati forniti.

A titolo esemplificativo si evidenzia la situazione emersa per la Corte di Appello di Ancona, tenendo conto che la tipologia di incongruenza ricorre anche per molte altre Corti di Appello.

Esaminando i dati del Tribunale di Ancona risulta, infatti, che il Ministero ha indicato come pendenze al 31 dicembre 1998 i seguenti dati

Ufficio	Pendenza al 31/12/1998		Pendenza al 1/1/1999	
	lavoro	previdenza	Lavoro	previdenza
Pretura	1773	9698	1773	9698
Tribunale	302	420	211	437

Oltre alla incongruenza dei dati delle pendenze in tribunale che aumentano o diminuiscono a seconda che si consideri il 31/dicembre 1998 o il 1E gennaio 1999, anche i dati successivi relativi al contenzioso per l'anno 1999 non appaiono del tutto congruenti tra loro

1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficio	Pendenti 31/12/98	Pendenti 1/1/1999	Soprav- venuti	Definiti	Pendenti al 31/12/99 Ministero	Pendenti 31/12/99 Secondo col. 2	Pendenti 31/12/99 Secondo col. 3
Tribunale (app lavoro)	302	211	86	74	223	312	221
Tribunale (app previdenziale)	420	437	168	218	387	370	387
Tribunale 1E grado lavoro	1773	1773	806	546	2043	2033	2033
Tribunale 1E grado previd.	9698	9698	617	517	9798	9798	9798

La differenza di circa il 30 % relativi ai dati dell'appello delle cause in materia di solo lavoro appare rilevante se si considera la limitata entità dei dati oggetto di rilevazione, circostanza che avrebbe dovuto consentire una quantomeno ragionevole precisione per quanto attiene la rilevazione dei fascicoli pendenti al 31 dicembre 1998 che non possono diminuire di circa 100 unità nella notte. A risultati ancora più fuorvianti può condurre l'esame dei dati relativi alla sezione di appello in materia di lavoro istituita presso la

#### Corte di Appello di Roma

Materia	Fonte dati	Pendenti 1/1/2000	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti per altra causa	Totale definiti	Pendenti al 31/12/2000
Lavoro e previdenza	Ministero	0	6854			331	6523
Lavoro e previdenza	Corte di Appello	0	6851	349	10	359	6502

Al di là delle eventuali imprecisioni cui sia incorsa la rilevazione ministeriale risulta evidente la necessità di procedere alla normalizzazione del significato delle singole rilevazioni anche in relazione alla diversità del contenzioso esaminato.

Si veda per semplicità il seguente esempio

#### Corte di Appello di Roma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Materia	Fonte dati	Pendenti 1/1/2000	Soprav- venuti	Dispositi vi	Minute deposita- te	Sentenze pubblica te	Definiti per altra causa	Pendenti al 31 12/2000 4-(5+8)	Pendenti al 31 12/2000 4-(6+8)	Pendenti al 31 12/2000 4-(7+8)
Lavoro e previdenza	Corte di Appello	0	6851	623	549	349	10	6218	6292	6502

È, infatti, evidente che se la finalità della raccolta dei dati è la rilevazione della capacità dell'ufficio di dare risposta in termini di giustizia al cittadino **B** e questa sembrerebbe la finalità della indagine tendente a ripartire equamente il carico di lavoro tra gli uffici giudiziari anche alla luce dei nuovi principi di celerità introdotti dalla modifica dell'art. 111 Cost. **B** diversa appare la situazione del dibattimento penale e delle decisioni rese con il **Arito** del lavoro rispetto alle restanti decisioni adottate nel contenzioso ordinario.

Mentre nel primo caso vi è una decisione conosciuta dalle parti e suscettibile di esecuzione (almeno in parte in materia penale) ma non si conoscono (fatta eccezione per le decisioni con motivazione contestuale) le motivazioni della decisione, nel caso della decisione civile ordinaria (a parte le ipotesi di applicazione dell'art. 186 quater cpc) la decisione è resa nota solo al momento della pubblicazione della sentenza.

Sarebbe, pertanto, opportuno che la statistica da considerare per la determinazione dei carichi di lavoro degli uffici e di riflesso dei relativi organici rilevino dati in un momento processuale diverso: al momento della lettura del dispositivo per il penale ed il Rito del lavoro ed al momento della pubblicazione della sentenza nel contenzioso civile ordinario.

Deve, comunque, essere considerato anche il momento di deposito della minuta del provvedimento e della sua pubblicazione in entrambi i casi al fine di valutare correttamente il lavoro del singolo giudice e di riflesso del corretto funzionamento della organizzazione. È di tutta evidenza che la pronuncia di un grande numero di dispositivi non seguiti dall'effettivo deposito delle decisioni impedisce il corretto funzionamento della macchina della giustizia come anche la mancata tempestiva pubblicazione delle decisioni da parte dell'ufficio.

Ad avviso del gruppo la metodologia di lavoro necessaria per raggiungere un primo risultato, tenuto conto della ineludibilità di procedere per approssimazioni successive che consentano di ottenere una serie di dati ed informazioni sempre più vicine al reale, deve muovere sui seguenti filoni:

- 1) ripartizione della indagine per aree omogenee di lavoro
  - 2) omogeneizzazione e rilevazione dei dati relativi alla attività giudiziaria;
  - 3) rilevazione della presenza media dei magistrati;
  - 4) individuazione di criteri di comparazione del lavoro giudiziario;
  - 5) individuazione di criteri per la comparazione del lavoro tra le diverse aree di attività.
- 
- 1) ripartizione della indagine per aree omogenee di lavoro.

Il gruppo ha ritenuto che dovendo essere la indagine essere limitata agli uffici giudicanti è opportuno limitarla ai soli Tribunali (ivi comprese le sezioni distaccate) e Corti di Appello, tralasciando gli altri Uffici aventi caratteristiche autonome, in particolare i Tribunali per i minorenni, i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza, gli Uffici requirenti. Tale scelta è stata operata sul presupposto dell'estrema difformità dell'attività svolta all'interno di tali Uffici e della non corrispondenza dell'esito dei procedimenti con quello che normalmente conclude i procedimenti giurisdizionali innanzi agli ordinari organi giudicanti. Infatti, se da un lato, per quanto attiene al Tribunale di Sorveglianza occorre considerare sia la articolazione sul territorio dell'Ufficio stesso, sia la tipologia dei procedimenti posti in essere sulla base dei compiti demandati ai magistrati di sorveglianza, dall'altro, per quanto attiene ai Tribunali per i minorenni, l'attività di recupero del minore appare influenzare in maniera sostanziale la tipologia di definizione dei procedimenti stessi, al punto che le decisioni possono essere meno gravose rispetto all'attività istruttoria o anche solo di definizione di questioni che attengono alla salvaguardia del minore. Si è ritenuto infine di non ricomprendere al momento gli uffici requirenti, stante la particolarità del tipo di attività svolta, che mal si presta ad essere rilevata mediante la valutazione dei soli provvedimenti adottati.

Al fine di giungere ad una ripartizione dell'attività di indagine per aree omogenee, il primo dato che il gruppo ha preso in considerazione è rappresentato dalla *summa divisio* che discende dalla modalità di assunzione nel procedimento della decisione definitiva. Mentre infatti nella materia penale ed in quella del lavoro la decisione viene deliberata mediante lettura della stessa all'esito dell'udienza di discussione, nella materia civile ordinaria la decisione è adottata all'esito del giudizio ma non attraverso la lettura del relativo dispositivo in udienza (fatta eccezione per i casi della materia delle locazioni, delle ordinanze ingiunzioni, ecc.). All'interno di questa bipartizione devono essere ulteriormente distinte le cause di lavoro da quelle penali per il diverso modo attraverso il quale il decidente acquisisce le informazioni sui fatti al fine della decisione, ed ancora, all'interno della materia penale, l'attività svolta dagli uffici gip B gup, in quanto

estrinsecantesi con modalità ordinariamente diverse da quelle dibattimentali ed in qualche misura più simili all'attività requirente *lato sensu* intesa, piuttosto che a quella dibattimentale.

La quadripartizione quindi sarebbe la seguente relativamente agli Uffici di primo grado:

- contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione;
- contenzioso del lavoro;
- contenzioso penale;
- gip **B** gup (con riserva di inserire il gup nel contenzioso penale non appena le modifiche tabellari avranno determinato una completa separazione degli addetti).

All'interno delle Corti di Appello dovrebbe essere, invece, operata una tripartizione basata su:

- contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione;
- contenzioso del lavoro
- contenzioso penale.

La distinzione fra contenzioso ordinario e contenzioso lavoro viene mantenuta, pur riducendosi in secondo grado la differenza di svolgimento del processo (entrambi sono in genere privi di istruttoria e suscettibili di decisione in prima udienza), in funzione della modalità di definizione del processo (lettura del dispositivo in udienza) e in relazione alla novità introdotta dalla riforma del giudice unico di primo grado quanto alla devoluzione alla Corte degli appelli in materia di lavoro.

## 2) rilevazione dei dati relativi al lavoro giudiziario

Il gruppo ritiene che sia necessario verificare i dati relativi al lavoro giudiziario con cadenza semestrale a decorrere dal 1<sup>E</sup> luglio 1999 al 30 giugno 2001 per poter avere a disposizione non solo un campione significativo ma anche una rilevazione di una tendenza avente un sufficiente fondamento di probabilità ripetitiva anche per il futuro.

Si tratta, infatti, di individuare alcuni parametri destinati a disciplinare la ripartizione del carico di lavoro futuro.

La cesura semestrale è scelta al fine di poter disporre di dati sovrapponibili alle ordinarie risultanze relative alle statistiche trimestrali e semestrali già oggetto di acquisizione da parte del Ministero. La scelta dei semestri aventi ciascuno decorrenza dal 1<sup>E</sup> gennaio e dal 1<sup>E</sup> luglio di ciascun anno sono scelti anche al fine di poter considerare e comparare in maniera omogenea il periodo temporale comprensivo delle ferie estive, statisticamente comportante una riduzione della entità complessiva di definizioni.

Per il 1999 dovrà essere recuperato il dato relativo al periodo 2 giugno **B** 30 giugno 1999 al fine di poter disporre di informazioni complete per quanto attiene agli effetti del giudice unico.

La rilevazione dovrebbe essere effettuata secondo il seguente schema:

**a) settore civile ordinario:**

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Di cui definiti con sentenza	Cancellati , interrotti ed estinti	Conciliati	Definiti in altro modo	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	---------------------------------------	--	------------	------------------------------	-----------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti	Totale delle nuove iscrizioni e dei procedimenti sopravvenuti per effetto di riassunzione a seguito di cancellazione, interruzione (qualora sia fatto con provvedimento assunto a ruolo generale), rinvio o riassegnazione (solo in caso che siano in funzione più ruoli generali all'interno dello stesso Ufficio).
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario, ivi compresi quelli conclusi con provvedimento di riunione.
Di cui definiti con sentenza	Si tratta dei procedimenti inclusi nella voce <b>A Definiti</b> nei quali sia stata pronunciata sentenza che ha chiuso il giudizio innanzi all'Ufficio.
Cancellati, interrotti ed estinti	Deve essere indicato il numero degli estinti solo per cause diverse dalla cancellazione ed interruzione.
Conciliati	Definiti con verbale di conciliazione.
Definiti in altro modo	Ogni forma di definizione della pendenza del procedimento davanti all'Ufficio diverse da quelle in precedenza enumerate.
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

Per quanto riguarda il contenzioso ordinario la rilevazione, tenuto conto dei limiti costituiti dalla limitata estensione del numero di uffici che utilizzano sistemi informatizzati per la gestione del contenzioso civile e la situazione non ancora standardizzata delle materie (la recente riforma è stata introdotta nella versione del contenzioso civile la cui installazione è iniziata nella corrente primavera) specie per quanto attiene al contenzioso introdotto fino all'anno 2000.

Al momento appare necessario cercare di acquisire informazioni in ordine ad alcune tipologie di contenzioso la cui complessità è di gran lunga inferiore a quella del contenzioso ordinario. A titolo esemplificativo si possono indicare:

1. separazioni e divorzi consensuali;
2. procedimenti per finita locazione;
3. opposizioni alle ordinanze ingiunzione (sono passate al giudice di pace dal gennaio 2000 ma in alcuni uffici **B** come Roma **B** ne sono al giugno 2000 ancora pendenti ancora un numero intorno alle 15.000 unità);
4. decreti ingiuntivi.
5. esecuzioni

- 1. separazioni e divorzi consensuali.

Lo schema di rilevazione dovrebbe essere articolato nel seguente modo:

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Di definiti con sentenza	cui	Cancellati, interrotti ed estinti	Definiti altro modo	in	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	-----	---	------------------------	----	--------------------------

A nostro avviso è, inoltre, opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte.

La peculiarità della materia e del procedimento che incide sul tipo di attività del giudice induce allo stato a raccogliere dati non particolarmente specifici .

Si tratta di avere allo stato un quadro generale sulla incidenza di questa materia nell=ambito del contenzioso civile ordinario

Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell=anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti	Totale delle nuove iscrizioni e dei procedimenti sopravvenuti per effetto di riassunzione a seguito di cancellazione, interruzione (qualora sia fatto con provvedimento assunto a ruolo generale), rinvio o riassegnazione (solo in caso che siano in funzione più ruoli generali all=interno dello stesso Ufficio).
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all=interno dell=Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato
Di cui definiti con sentenza	Si tratta dei procedimenti inclusi nella voce ADefiniti@nei quali sia stata pronunciata sentenza che ha chiuso il giudizio innanzi all=Ufficio.
Cancellati, interrotti ed estinti	Deve essere indicato il numero degli estinti solo per cause diverse dalla cancellazione ed interruzione.
Definiti in altro modo	Ogni forma di definizione della pendenza del procedimento davanti all=Ufficio diverse da quelle in precedenza enumerate.
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

## 2. procedimenti per finita locazione

Anche in questo caso lo schema di rilevazione dei dati andrebbe realizzato nel seguente modo

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Di definiti con sentenza	cui	Cancellati, interrotti ed estinti	Definiti altro modo	in	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	-----	---	------------------------	----	--------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte.

Ancora una volta la peculiarità della materia connotata da un certo indice di semplicità e di ripetitività induce allo stato a raccogliere dati non particolarmente specifici .

Si tratta di avere allo stato un quadro generale sulla incidenza di questa materia nell'ambito del contenzioso civile ordinario

Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti	Totale delle nuove iscrizioni e dei procedimenti sopravvenuti per effetto di riassunzione a seguito di cancellazione, interruzione (qualora sia fatto con provvedimento assunto a ruolo generale), rinvio o riassegnazione (solo in caso che siano in funzione più ruoli generali all'interno dello stesso Ufficio).
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato
Di cui definiti con sentenza	Si tratta dei procedimenti inclusi nella voce <b>A</b> Definiti nei quali sia stata pronunciata sentenza che ha chiuso il giudizio innanzi all'Ufficio.
Cancellati, interrotti ed estinti	Deve essere indicato il numero degli estinti solo per cause diverse dalla cancellazione ed interruzione.
Definiti in altro modo	Ogni forma di definizione della pendenza del procedimento davanti all'Ufficio diverse da quelle in precedenza enumerate.
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: <b>Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti B Definiti = Pendenti fine periodo.</b>

### 3. opposizioni alle ordinanze ingiunzione

Lo schema di rilevazione dovrebbe essere il medesimo

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Di definiti con sentenza	cui	Cancellati, interrotti ed estinti	Definiti in altro modo	in	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	-----	---	---------------------------	----	--------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte.

La peculiarità della materia connotata da un certo indice di semplicità e di ripetitività induce allo stato a raccogliere dati non particolarmente specifici. Detta rilevazione si appalesa opportuna relativamente ai Tribunali anche se la relativa competenza è stata trasferita dall'inizio dell'anno 2000 agli Uffici del giudice di pace. Nel solo Tribunale di Roma sono tuttora pendenti circa 15.000 procedimenti di questo tipo (pari circa al 7 % dell'intera pendenza del Tribunale) e quindi costituiscono un dato significativo al fine di procedere alla valutazione del carico di lavoro dell'Ufficio. Si tratta, infatti, di avere allo stato un quadro generale sulla incidenza di questa materia nell'ambito del contenzioso civile ordinario

Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti	Totale delle nuove iscrizioni e dei procedimenti sopravvenuti per effetto di riassunzione a seguito di cancellazione, interruzione (qualora sia fatto con provvedimento assunto a ruolo generale), rinvio o riassegnazione (solo in caso che siano in funzione più ruoli generali all'interno dello stesso Ufficio).
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato
Di cui definiti con sentenza	Si tratta dei procedimenti inclusi nella voce <b>Definiti</b> nei quali sia stata pronunciata sentenza che ha chiuso il giudizio innanzi all'Ufficio.
Cancellati, interrotti ed estinti	Deve essere indicato il numero degli estinti solo per cause diverse dalla cancellazione ed interruzione.
Definiti in altro modo	Ogni forma di definizione della pendenza del procedimento davanti all'Ufficio diverse da quelle in precedenza enumerate.
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

#### 4. decreti ingiuntivi.

La rilevazione di tale tipo di contenzioso tenuto conto della tipologia del procedimento dovrebbe essere effettuata con il seguente prospetto semplificato

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Estinti	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	---------	--------------------------

A nostro avviso è tuttavia opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti	Totale delle nuove iscrizioni
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato (rigetto e/o accoglimento)
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

#### 5. esecuzioni

La rilevazione di tale tipo di contenzioso tenuto conto della tipologia del procedimento dovrebbe essere effettuata con il seguente prospetto semplificato, differenziando, però, le esecuzioni immobiliari da quelle mobiliari

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Estinti	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	---------	--------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte.

La peculiarità del processo esecutivo dato dalla particolare attività che vi compiono il giudice le parti ed eventuali terzi suggerisce al momento di limitare la ricerca ai soli dati che consentano di ricostruire l'incidenza delle procedure esecutive nell'ambito del contenzioso ordinario di ciascun ufficio

Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti	Totale delle nuove iscrizioni
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato
Estinti	Deve essere indicato il numero degli estinti per rinuncia, inattività delle parti mancata comparizione delle parti
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti B Definiti B estinti = Pendenti fine periodo.

## b) lavoro

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti per nuova iscrizione	Sopravvenuti per cause diverse	Definiti	Di cui definiti con sentenza	Cancellati, interrotti ed estinti	Riuniti ex art.151 disp. att. c.p.c.	Definiti in altro modo	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--	---	----------	---------------------------------------	---	---	------------------------------	-----------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti per nuova iscrizione	Totale delle nuove iscrizioni a ruolo generale nel periodo.
Sopravvenuti per cause diverse	Totale dei procedimenti sopravvenuti per effetto di riassunzione a seguito di cancellazione, interruzione (qualora sia fatto con provvedimento assunto a ruolo generale), rinvio,

	riassegnazione (solo in caso che siano in funzione più ruoli generali all'interno dello stesso Ufficio) e separazione.
Definiti	Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario, ivi compresi quelli conclusi con provvedimento di riunione.
Di cui definiti con sentenza	Si tratta dei procedimenti inclusi nella voce <b>A</b> Definiti nei quali sia stata pronunciata sentenza che ha chiuso il giudizio innanzi all'Ufficio.
Cancellati, interrotti ed estinti	Deve essere indicato il numero degli estinti solo per cause diverse dalla cancellazione ed interruzione.
Conciliati	Definiti con verbale di conciliazione.
Definiti in altro modo	Ogni forma di definizione della pendenza del procedimento davanti all'Ufficio diverse da quelle in precedenza enumerate.
Riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c.	Si tratta di tutti i procedimenti riuniti al procedimento principale. Tale rilevazione è ritenuta importante per il settore del lavoro, in quanto caratterizzato da controversie connotate da un notevole indice di serialità.
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti per nuova iscrizione + Sopravvenuti per cause diverse <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

Per quanto riguarda la materia del lavoro la rilevazione dovrebbe disaggregare (tenuto conto dei dati fino ad ora acquisiti) i seguenti dati:

per la Corte di appello

- controversie di lavoro
- controversie in materia di impiego pubblico
- controversie in materia di previdenza ed assistenza

per il Tribunale

Appello ante riforma

- Controversie di lavoro
- Controversie di previdenza ed assistenza
- Procedimenti cautelari

1E grado

- controversie di lavoro
- controversie in materia di pubblico impiego
- controversie in materia di previdenza ed assistenza
- Procedimenti cautelari
- Decreti ingiuntivi

Mentre il modello di rilevazione rimane invariato per le diverse tipologie di contenzioso individuate appare opportuno, specie per il rilievo che sta assumendo il fenomeno relativamente al pubblico impiego, enucleare i dati relativi ai procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa tendenti ad ottenere provvedimenti destinati a rimuovere medio tempore il pregiudizio lamentato con il ricorso in attesa della decisione dello stesso:

procedimenti cautelari.

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	--------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti (compresi i ricorsi ex art. 28 l.300/1970) pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti Definiti	Totale delle nuove iscrizioni Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato (rigetto e/o accoglimento)
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

decreti ingiuntivi.

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--------------	----------	--------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente
Sopravvenuti Definiti	Totale delle nuove iscrizioni Procedimenti conclusi con provvedimento che ha chiuso la fase all'interno dell'Ufficio giudiziario qualunque sia il tipo di provvedimento adottato (rigetto e/o accoglimento)
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti <b>B</b> Definiti = Pendenti fine periodo.

Sia per il settore del contenzioso ordinario che per quello del lavoro sarebbe comunque necessario individuare una articolazione ulteriore caratterizzata dagli oggetti del procedimento (al momento non attuale non essendovi ancora delle adeguate serie utilizzabili) e dal numero delle parti presenti nel giudizio.

Qualora codesta Commissione ritenesse la opportunità di procedere ad una ripartizione per materie omogenee dal punto di vista del significato lavorativo e per numero di parti al fine di attribuire un maggiore significato alla rilevazione dei meri dati relativi alle pendenze, questo gruppo potrà procedere alla formulazione di una possibile proposta in tal senso.

Base di tale tipo di ripartizione sarà in ogni caso la tabella degli oggetti attualmente approvata per tutti gli uffici giudiziari con i necessari accorpamenti.

## c1) dibattimento penale

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti per nuova iscrizione	Sopravvenuti per cause diverse	Definiti integralmente con sentenza	Definiti parzialmente con sentenza	Di cui con sentenza a seguito di giudizio ordinario	Di cui con sentenza a seguito di giudizio abbreviato	Di cui con sentenza di patteggiamento	Definiti in altro modo	Pendenti fine periodo
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti, al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo	Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente.
Sopravvenuti per nuova iscrizione	Totale delle nuove iscrizioni a ruolo generale nel periodo, esclusi i procedimenti generati da stralcio di procedimenti pendenti.
Sopravvenuti per cause diverse	Sopravvenuti da stralcio o da sede centrale/sezione distaccata (per il rito monocratico).
Definiti integralmente con sentenza	Procedimenti definiti nei confronti di tutti gli imputati ed in relazione a tutte le imputazioni.
Definiti parzialmente con sentenza	Procedimenti definiti nei confronti soltanto di alcuni degli imputati e/o in relazione ad alcune soltanto delle imputazioni, previo stralcio degli imputati e/o delle imputazioni residue.
Di cui con sentenza nel merito a seguito di giudizio ordinario	Procedimenti definiti con sentenza di condanna o di assoluzione o promiscua all'esito di dibattimento ordinario, già inclusi nella voce <b>A</b> Definiti integralmente con sentenza@ o nella voce <b>A</b> Definiti parzialmente con sentenza@
Di cui con sentenza nel merito a seguito di giudizio abbreviato	Procedimenti definiti con sentenza di condanna o di assoluzione o promiscua all'esito di giudizio abbreviato, già inclusi nella voce <b>A</b> Definiti integralmente con sentenza@ o nella voce <b>A</b> Definiti parzialmente con sentenza@
Di cui con sentenza di patteggiamento	Procedimenti inclusi nella voce <b>A</b> Definiti integralmente con sentenza@ o nella voce <b>A</b> Definiti parzialmente con sentenza@, definiti con sentenza di patteggiamento.
Definiti in altro modo	Procedimenti definiti con sentenza predibattimentale, di incompetenza, n.d.p. per estinzione del reato o per improcedibilità, provvedimento di riunione, restituzione atti al P.M., trasmissione atti a sede centrale/sezione distaccata (per il rito monocratico), ed ogni altro provvedimento che definisce la fase non rientrante nelle ipotesi precedenti.
Pendenti fine periodo	Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema: Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti per nuova iscrizione + Sopravvenuti per cause diverse <b>B</b> Definiti integralmente con sentenza <b>B</b> Definiti parzialmente con sentenza <b>B</b> Definiti in altro modo = Pendenti fine periodo.

La rilevazione andrebbe fatta distintamente, a seconda che si tratti di rito monocratico o collegiale.

Inoltre, si dovrebbe rilevare il dato concernente la restante attività svolta dal giudice penale, diversa dal dibattimento ordinario, secondo lo schema che segue:

**Incidenti di esecuzione**

Pendenti inizio periodo  
Sopravvenuti  
Definiti  
Pendenti fine periodo

**Procedimenti di riesame e di appello in materia di misure cautelari e sequestro**

**Misure di prevenzione**

**c2) g.i.p. B g.u.p.**

1) attività del g.i.p.

A) provvedimenti definitivi:

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine periodo
-------------------------	--------------	----------	-----------------------

di cui:

<u>archiviazioni</u> ex art. 409 c.p.p. in <u>procedimenti</u> contro noti	richieste sopravvenute:	provvedimenti emessi:	di cui decreti di archiviazione:	di cui ordinanze di nuove indagini o di imputazione coatta:
---	----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

<u>archiviazioni</u> ex art. 415 c.p.p. in <u>procedimenti</u> contro ignoti	richieste sopravvenute:	provvedimenti emessi:	di cui decreti di archiviazione:	di cui ordinanze di nuove indagini o di iscrizione del nome dell'indagato:
---	----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

<u>archiviazioni</u> ex art. 411 c.p.p.	richieste sopravvenute:	decreti emessi:	di cui decreti di archiviazione:	di cui ordinanze di nuove indagini o di imputazione coatta:
--	----------------------------	-----------------	-------------------------------------	--

<u>giudizio</u> <u>immediato</u>	richieste sopravvenute:	decreti emessi:	di cui decreti di accoglimento:	di cui decreti di rigetto:
-------------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------------

<u>decreto penale</u>	richieste sopravvenute:	decreti emessi:	di cui decreti penali:	di cui provvedimenti di restituzione degli atti al P.M.:
-----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------	---

<u>applicazione della</u> <u>pena su richiesta</u> ex art. _____	richieste sopravvenute:	provvedimenti emessi:	di cui sentenze:	di cui provvedimenti di rigetto:
--	----------------------------	--------------------------	------------------	--

<u>giudizio abbreviato</u>	richieste	sentenze emesse:
----------------------------	-----------	------------------

ex artt. 458 e 464 sopravvenute:  
c.p.p.

altri provvedimenti (sentenze ex art. 129 c.p.p., decreti di citazione emessi a seguito di opposizione a decreto penale, ecc.) richieste sopravvenute: provvedimenti emessi:

B) provvedimenti interlocutori:

Pendenti inizio periodo    Sopravvenuti                      Definiti                      Pendenti fine periodo

di cui:

misure cautelari personali e reali richieste sopravvenute: provvedimenti emessi:

convalida del fermo o dell'arresto richieste sopravvenute: provvedimenti emessi:

incidente probatorio richieste sopravvenute: procedimenti definiti:

intercettazione telefonica

richieste sopravvenute:

provvedimenti emessi:

altri provvedimenti (proroga dei termini delle indagini preliminari, autorizzazione alla riapertura delle indagini, revoca, modifica o proroga di misure cautelari, proroga di intercettazioni, opposizioni in materia di sequestro, ecc.)

richieste  
sopravvenute:

provvedimenti  
emessi:

## 2) attività del g.u.p.

### A) Udienza preliminare

Pendenti inizio periodo	Sopravve- nuti per nuova iscrizione	Sopravve- nuti per cause diverse	Definiti con decreto che dispone il giudizio	Definiti integral- mente con sen- tenza	Definiti parzial- mente con sen- tenza	Di cui con sentenza ex art. 425 c.p.p.	Di cui con sentenza a seguito di giudizio abbreviato	Di cui con sentenza di patteggiamento	Definiti in altro modo	Pendenti fine periodo
-------------------------------	--	---	--	---	---	---	--	--	------------------------------	-----------------------------

A nostro avviso è opportuno che ciascuna delle voci utilizzate per la rilevazione venga preventivamente definita nei suoi contenuti al fine di consentire la necessaria omogeneità nelle risposte. Secondo il gruppo di lavoro, ciascuna delle voci è utilizzata nel seguente significato:

Pendenti inizio periodo

Si tratta del numero dei procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno precedente o alla fine del periodo di rilevazione precedente.

Sopravvenuti per nuova iscrizione

Totale delle nuove iscrizioni a ruolo generale nel periodo, esclusi i procedimenti generati da stralcio di procedimenti pendenti.

Sopravvenuti per cause diverse

Sopravvenuti da stralcio.

Definiti con decreto ex art. 429 c.p.p.

Procedimenti conclusi con decreto che dispone il giudizio.

Definiti integralmente con sentenza

Procedimenti definiti con sentenza nei confronti di tutti gli imputati ed in relazione a tutte le imputazioni.

Definiti parzialmente con sentenza

Procedimenti definiti con sentenza nei confronti soltanto di alcuni degli imputati e/o in relazione ad alcune soltanto delle imputazioni, previo stralcio degli imputati e/o delle imputazioni residue.

Di cui con sentenza ex art. 425 c.p.p.

Procedimenti definiti con sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare, già inclusi nella voce ADefiniti integralmente con sentenza@ o nella voce ADefiniti parzialmente con sentenza@

Di cui con sentenza nel merito a seguito di giudizio abbreviato

Procedimenti già inclusi nella voce ADefiniti integralmente con sentenza@ o nella voce ADefiniti parzialmente con sentenza@, definiti con sentenza di condanna o di assoluzione o promiscua all'esito di giudizio abbreviato.

Di cui con sentenza di patteggiamento

Procedimenti già inclusi nella voce ADefiniti integralmente con sentenza@ o nella voce ADefiniti parzialmente con sentenza@, definiti con sentenza di patteggiamento.

Definiti in altro modo

Procedimenti definiti con sentenza di incompetenza, n.d.p. per estinzione del reato o

per improcedibilità, provvedimento di riunione, trasmissione atti al P.M. ex art. 33 sexies c.p.p., ed ogni altro provvedimento che definisce la fase non rientrante nelle ipotesi precedenti.

Pendenti fine periodo

Detto numero deve essere rilevato secondo il seguente schema:

Pendenti inizio periodo + Sopravvenuti per nuova iscrizione + Sopravvenuti per cause diverse **B** Definiti con decreto che dispone il giudizio **B** Definiti integralmente con sentenza **B** Definiti parzialmente con sentenza **B** Definiti in altro modo = Pendenti fine periodo.

## B) incidenti di esecuzione

Pendenti inizio periodo    Sopravvenuti                      Definiti                      Pendenti fine periodo

## c3) Corte di appello

### A) Decisioni su impugnazioni di sentenze di primo grado

Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti per nuova iscrizione	Sopravvenuti per cause diverse	Definiti integralmente con sentenza	Definiti parzialmente con sentenza	Di cui con sentenza a seguito di dibattimento di appello	Di cui con sentenza in camera di consiglio o comunque ex art. 599 c.4 c.p.p.	Pendenti in fine di periodo
-------------------------------	--	---	---	--	--	--	-----------------------------------

### B) Decisioni su impugnazioni di sentenze di non luogo a procedere

Pendenti inizio periodo    Sopravvenuti                      Definiti                      Pendenti fine periodo

### C) Incidenti di esecuzione

Pendenti inizio periodo    Sopravvenuti                      Definiti                      Pendenti fine periodo

### D) Misure di prevenzione

Pendenti inizio periodo    Sopravvenuti                      Definiti                      Pendenti fine periodo

La disaggregazione sopra proposta mira a fornire un quadro generale del settore penale, utilizzabile ai fini della successiva fase di comparazione tra settori omogenei o disomogenei di attività. In relazione alle scelte operate circa i criteri di una tale comparazione, le tabelle che precedono possono essere semplificate e ridotte, ovvero

ulteriormente sviluppate, con riferimento, ad esempio, al numero degli imputati / indagati e/o al numero delle ipotesi di reato.

Tale soluzione è stata di recente oggetto di approfondimento da parte di un altro specifico gruppo di lavoro costituito dal Consiglio. Per ragioni di omogeneità si ritiene che se la suddivisione proposta da tale gruppo, al di là dei singoli contenuti dei gruppi stessi, venisse accolta dal Consiglio, sarebbe opportuno che venisse utilizzata al fine di uniformare le rilevazioni, anche per i carichi di lavoro.

Appare, infine, opportuno che la rilevazione venga estesa anche ai provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione, che spesso sono caratterizzati da una limitata complessità a fronte di un ingente numero (si pensi, ad esempio alle omologhe degli statuti delle società etc.).

### **Altre attività lavorative**

Oltre la rilevazione dei procedimenti, ritiene il gruppo che si dovrebbe procedere alla rilevazione del tempo trascorso in udienza da ciascun magistrato compreso quello relativo alle attività ulteriori (ad esempio il turno per l'esame degli extra-comunitari, il ricevimento dei curatori fallimentari etc.) vale a dire tutta quella attività lavorativa che non rientra in quella connessa con la produzione dei provvedimenti oggetto di rilevazione. D'altra parte lo stesso tempo di udienza si connota diversamente nelle diverse aree creando una sostanziale bipartizione: da un lato le controversie in materia penale, quelle di lavoro e previdenza e quelle in cui si procede comunque alla lettura del dispositivo in udienza, dall'altro il contenzioso civile ordinario.

Nella prima categoria, infatti, il tempo di udienza e di camera di consiglio assorbe anche il tempo necessario per lo studio del fascicolo e la adozione della decisione, nella seconda categoria, invece, il tempo di udienza non assume una valenza significativa in relazione al tempo necessario per lo studio del fascicolo e nella relativa decisione.

Sarebbe, infine necessario procedere alla rilevazione delle attività svolte dal personale di magistratura non direttamente connesse con attività giurisdizionali ma comunque istituzionali (si pensi ad esempio alla attività in materia di elezioni etc.) il cui espletamento incide, spesso in maniera sensibile sulla attività svolta.

### **3) rilevazione della presenza media dei magistrati**

Il gruppo ritiene opportuno proporre di rilevare anche il numero dei magistrati in servizio durante ciascun semestre di rilevazione. Al fine di rendere più precisa la rilevazione appare necessario che i magistrati in servizio vengano distinti sulla base della assegnazione tabellare nelle aree oggetto di esame (in futuro potrà essere utile al riguardo il programma Valeri@). Una volta individuati il numero di addetti per settore (avendo cura di determinare anche la percentuale di attività per settore nel caso di magistrati in servizio in Tribunale in cui promiscuamente gli stessi svolgano funzioni di più aree) dovrà essere rilevato il numero di assenze (tenendo conto dei giorni di aspettativa per qualsiasi causa, di congedo straordinario, i congedi a qualsiasi titolo fruiti, la durata espressa sempre in giorni, di provvedimenti di applicazione e supplenza in altri settori o altri uffici, i casi di esonero totale o parziale dal lavoro sempre tradotti in giorni).

La finalità del lavoro induce, in questa prima fase, a prendere in considerazione per ciascun periodo di rilevazione ( semestre) assenze superiori nel complesso a 5 gg nel totale.

Il numero medio dei magistrati in servizio nel periodo sarà dato dalla seguente formula

$$\text{Numero medio giudici} = \frac{\text{numero giorni lavorati}}{180}$$

In cui il numero dei giorni lavorati è costituito dalla somma del servizio effettivamente prestato da ciascun magistrato nel periodo esaminato, meno la somma delle assenze, dai congedi, dai periodi di applicazione e supplenza e ridotti percentualmente sulla base della misura dell'esonero dal lavoro eventualmente accordata.

I modelli di rilevazione delle suddette informazioni potrebbero essere costruiti come segue

## Civile

Qualifica	Numero Magistr.	Congedi straordin. e aspettative	Applicazioni e supplenze	Esoneri dal lavoro	Congedo ordinario	Totale
Pres. Sez. giudici						

## Penale

Qualifica	Numero Magistr.	Congedi straordinari e aspettative	Applicazioni e supplenze	Esoneri dal lavoro	Congedo ordinario	Totale
Pres. Sez. giudici						

## Lavoro

Qualifica	Numero Magistr.	Congedi straordinari e aspettative	Applicazioni e supplenze	Esoneri dal lavoro	Congedo ordinario	Totale
Pres. Sez. giudici						

## Uffici promiscui

Per tali uffici, stante il contemporaneo svolgimento da parte dei medesimi magistrati di attività rientranti nei diversi settori oggetto di rilevazione, è necessario che la rilevazione tenga conto anche della percentuale di assenze che ciascuno di essi ha posto in essere in relazione ai singoli settori.

I sottostanti modelli penali, civili e lavoro sono diretti a rilevare la entità delle assenze dei magistrati tenendo conto della percentuale del carico di lavoro attribuito nelle rispettive materie a ciascun magistrato

## Civile

Qualifica	Percentuale	Congedi straordinari e aspettative	Applicazioni e supplenze	Esoneri dal lavoro	Congedo ordinario	Totale
Pres. Sez. giudici						

## Lavoro

Qualifica	Percentuale	Congedi straordinari e aspettative	Applicazioni e supplenze	Esoneri dal lavoro	Congedo ordinario	Totale
Pres. Sez. giudici						

## Penale

Qualifica	Percentuale	Congedi straordinari e aspettative	Applicazioni e supplenze	Esoneri dal lavoro	Congedo ordinario	Totale
Pres. Sez. giudici						

#### 4) individuazione di criteri di comparazione del lavoro giudiziario

All'interno di ciascuna area di interesse occorre individuare un valore da attribuire a ciascuna tipologia di contenzioso al fine di poter stabilire il rapporto che intercorre tra le stesse. In questo modo è possibile procedere ad un'Aseso di ciascuna controversia in vista di una comparazione sia della effettività del lavoro del giudice sia della attività che ciascun ufficio giudiziario ha svolto o è chiamato a svolgere.

Si tratta, evidentemente, di una delle fasi finali in cui si articola il lavoro che si propone di effettuare. Al riguardo, tenuto conto di precedenti esperienze, si può procedere in due direzioni: da un lato proseguire sulla strada già utilizzata in passato che si basava essenzialmente sulla attribuzione di un coefficiente di ponderazione per ciascuna tipologia di affare giudiziario una volta individuato quello idoneo a rappresentare il valore modale.

Detto sistema, utilizzato per la definizione degli organici fino agli anni '80 ha perso progressivamente la sua capacità ad essere utilizzato proficuamente per il suo mancato adeguamento alla realtà processuale che si modificava (si tenga ad esempio conto che all'inizio degli anni '90 non venivano rilevati ai fini del carico di lavoro dell'ufficio i procedimenti ex art. 700 cpc, né esisteva il relativo indice di ponderazione) e per la sua genericità in quanto pur attribuendo un valore percentuale a ciascuna tipologia di contenzioso, non era in grado di differenziare all'interno della singola categoria le differenze pur sempre esistenti (si pensi ad esempio ai procedimenti riuniti con pluralità di parti).

Un correttivo a detto sistema, che potrebbe basarsi sugli oggetti del nuovo contenzioso o quantomeno sulle materie, potrebbe essere costituito dalla individuazione di un ulteriore coefficiente correttivo costituito dalla caratteristica della controversia intesa come numero di parti coinvolte o numero di domande riconvenzionali proposte.

Non appaiono condivisibili le considerazioni concernenti la inutilità di detti parametri in quanto considerando un periodo di tempo sufficientemente lungo i numeri tornerebbero a compensarsi, dal momento che detti parametri sono destinati a trovare applicazione non tanto come criterio di corretta ripartizione del carico di lavoro tra i giudici in servizio nell'ufficio, ma come criterio di equa ripartizione tra uffici, ove le diversità di tipologia del contenzioso trattato appaiono avere una rilevante importanza nella individuazione di corretti ed equi carichi di lavoro.

D'altra parte, proprio trattandosi di esaminare uffici diversi, occorre affrontare la valenza della specializzazione nella capacità di ottenere una maggiore definizione a parità di impegno al fine di tener conto di questo tipo di realtà nella definizione degli organici, anche al fine di non penalizzare gli uffici che attualmente garantiscono una maggiore produttività.

Sulla base di detti criteri è possibile, dunque, procedere alla comparazione dei carichi di lavoro all'interno delle medesime aree di attività, anche se, ovviamente, la definizione e l'affinamento di detti criteri non potrà che avvenire nel tempo anche per effetto dell'ampliamento degli uffici coinvolti dalla informatizzazione dei ruoli.

Occorre, poi, affrontare l'ulteriore aspetto del problema rappresentato dalla comparabilità delle diverse aree di attività sia all'interno dei singoli uffici che tra gli uffici stessi.

#### 5) individuazione di criteri per la comparazione del lavoro tra le diverse aree di attività.

Una volta stabiliti i rapporti all'interno di ciascuna area si pone il problema di definire i rapporti con le altre aree di lavoro giudiziario al fine di renderle omogenee come valutazione e consentire, quindi, la comparazione di tutti i carichi di lavoro in vista della individuazione di un parametro di valore nazionale.

A fronte di tale indice dovrebbero essere utilizzati altri elementi correttivi quali le modalità di definizione del contenzioso, le caratteristiche del territorio e del tipo di domanda di giustizia e così di seguito.

In particolare occorre considerare che la stessa completezza della decisione è un fattore rilevante nella genesi di contenzioso di tipo sostanzialmente indotto. La sentenza civile, normalmente, ricomprende di frequente anche la disciplina degli aspetti patrimoniali concreti con la individuazione delle somme spettanti in conseguenza della decisione. Sotto tale aspetto, in divenire, dovrebbe essere esaminata la correlazione esistente tra la individuazione precisa della somma al momento della decisione di condanna e la introduzione di procedimenti in sede

esecutiva aventi ad oggetto il solo accertamento della somma dovuta. Il secondo elemento di difformità per quanto attiene al contenzioso civile ordinario è già stato messo in evidenza in relazione alla diversa significatività del tempo di udienza in relazione allo studio del fascicolo ed alla decisione della controversia.

Al riguardo una interessante proposta appare essere quella articolata di recente in materia penale, proposta che potrebbe essere estesa anche agli altri settori di contenzioso in esame, al fine di utilizzare una diversa metodica per tutti i settori di indagine.

Al fine di rendere comparabili le attività poste in essere nei diversi settori di attività uno dei sistemi potrebbe essere rappresentato dall'utilizzo del tempo per ottenere il minimo comun denominatore di fattispecie non direttamente suscettibili ad essere paragonate. In questo modo si avrebbe il vantaggio di avere una unica unità di misura sia per le attività rilevate attraverso i procedimenti sia per quelle svolte in udienza o per attività di natura istituzionale

Altra soluzione potrebbe essere quella di procedere alla individuazione di indici di comparazione tra i procedimenti individuati per ciascuna area.

Qualora codesta Commissione avesse interesse allo sviluppo di questo punto, anche in relazione alle ricadute che può avere al fine di individuare dei carichi di lavoro individuali, il gruppo potrebbe avviare una riflessione specifica sul punto al fine di formulare delle proposte puntuali.